



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 285/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69842/C** del
registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 5 marzo
2025.

Ad istanza di

S. G. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS,
rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv.
Marco Onorato (C.F. NRTMRC84S29G273A), presso lo studio del
quale in Palermo nella Via Raffello n. 9 ha eletto domicilio (fax
091.6850874; PEC: studio.onorato@pec.it).

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del
legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco
Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e
dall'avv. Francesco Velardi (PEC:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo

nella Via Maggiore Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2025, l'avv. Marco

Onorato per la ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente adiva questa Corte per vedersi riconoscere il riscatto del periodo annuale di tirocinio obbligatorio *post lauream* ai fini dell'accesso alla professione di biologo.

I.a. La ricorrente rappresentava di avere conseguito la laurea in scienze biologiche in data 31.10.1984 e che all'epoca l'accesso alla professione di biologo e al suo svolgimento previa iscrizione nel relativo albo era regolato dal DPR 980/1982 (poi abrogato dal DPR n. 195/2001), che prevedeva un tirocinio obbligatorio *post-lauream* di un anno e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

La stessa rappresentava che in data 8 maggio 1990 (*recte*, nella prima sessione del 1986) aveva sostenuto l'esame di stato di biologo presso l'Università degli Studi di Palermo, conseguendo la relativa abilitazione professionale e che, dal marzo del 1985 al marzo del 1986, aveva svolto il tirocinio obbligatorio *post-lauream* della durata di un anno presso il Presidio Ospedaliero "Guadagna" della Ex Usl 62 di Palermo.

La ricorrente aggiungeva che, dopo aver conseguito il tirocinio obbligatorio *post-lauream* ed essersi iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Biologi, partecipava al Bando di concorso n. 830 del 1989 indetto dalla Regione Siciliana - Unità Sanitaria locale n. 62 di Palermo e veniva decretata come vincitrice. Tale bando, per titoli ed esami, era finalizzato alla copertura di n. 4 posti di "Biologo collaboratore" richiedendo quale presupposto, alla lettera E, "l'iscrizione all'Albo dei Biologi, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando".

In data 21 maggio 1996 la dott.ssa S. inoltrava all'INPDAP istanza di riscatto del tirocinio obbligatorio svolto dal marzo del 1985 al marzo del 1986 necessario per l'iscrizione al suddetto Ordine professionale e in data 31 ottobre 2024 le veniva notificata, da parte dell'INPS la reiezione della domanda di riscatto con la seguente motivazione "dalla documentazione trasmessa con linea INPS118030730748 dal patronato (bando di concorso e richiesta documentazione ente) emerge al punto E del bando che non si chiedeva come condizione necessaria un determinato periodo di iscrizione all'Albo Professionale".

L'istante in data 08 novembre 2024 a mezzo Patronato presentava ricorso al Comitato di Vigilanza competente dell'INPS non esitato nel termine di 90 giorni.

I.b. La difesa attorea lamentava in punto di diritto l'illegittimità del suddetto diniego deducendo che la riscattabilità ai fini del trattamento pensionistico va verificata con riferimento alla normativa vigente alla data in cui la parte interessata aveva presentato la relativa domanda in

base al principio del *tempus regit actum* richiamando l'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 184/1997 sui titoli riscattabili, l'art. 4 co. 1 della L. 42/1999 sulla equipollenza dei tirocini obbligatori svolti sulla base della precedente normativa ai diplomi universitari di cui all'art. 6 co. 3 del D.lgs. 502/1992 e l'art. 8, co. 6 della L. 274/1991 sulla riscattabilità dei periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti. Veniva poi richiamata la giurisprudenza costituzionale e contabile secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto al riscatto, è richiesto non solo che il corso di studi sia necessario per il conseguimento di un titolo prescritto per l'ammissione al posto occupato durante la carriera, ma anche si tratti di un titolo specialistico conseguito almeno dopo il completamento del ciclo di studi di istruzione secondaria superiore.

La difesa evidenziava, altresì, che la dott.ssa S. era stata iscritta all'Ordine dei Biologi e che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 5, co. 1 lett. d) della L. 396/1967 e dell'art. 2 del DPR 980/1982, ai fini dell'esercizio della professione di biologo, era necessario il superamento dell'esame di abilitazione e, requisito per essere ammessi all'esame, era l'aver svolto il tirocinio pratico annuale. In ultimo si ribadiva che il DPR 27 marzo 2001, n. 195 che ha abrogato l'obbligo del tirocinio *post-lauream* era entrato in vigore solo successivamente allo svolgimento del tirocinio da parte della sig.ra S. G., motivo per il quale il tirocinio svolto non era volontario quanto obbligatorio e, quindi, riscattabile.

La difesa evidenziava che, al fine di poter essere iscritta all'Albo dei Biologi la dott.ssa S. doveva essere in possesso del titolo di laurea in

scienze biologiche, esperire il tirocinio obbligatorio e superare l'esame di abilitazione e l'iscrizione al suddetto Albo era proprio *conditio sine qua non* per poter partecipare al bando di concorso n. 830 del 1989 indetto dalla Regione Siciliana - USL n. 62 di Palermo all'esito della cui procedura la stessa era stata decretata come vincitrice in quanto tale bando finalizzato alla copertura di n. 4 posti di "biologo collaboratore richiedeva quale presupposto, alla lettera E, "l'iscrizione all'albo dei biologi, attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando".

La difesa deduceva che la motivazione dell'INPS alla base della reiezione appariva essere una contraddizione in termini in quanto l'iscrizione all'Albo è proprio una condizione obbligatoria prevista al punto E dello stesso Bando di concorso sopra richiamato e l'iscrizione all'albo necessitava, oltre che del titolo di laurea, anche del superamento dell'esame di abilitazione il quale richiedeva, a sua volta l'esperimento di un periodo di tirocinio professionale annuale che la ricorrente aveva regolarmente svolto.

I.c. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento INPS del 29 ottobre 2024, prot. n. INPS 5500.29/10/2024.0897845;
- accertare e dichiarare il diritto a riscattare il periodo di tirocinio obbligatorio *post-lauream* svolto dal marzo del 1985 al marzo del 1986 presso il Presidio Ospedaliero "Guadagna" della Ex Usl 62 di Palermo;
- con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario avendo anticipato le spese

e non avendo riscosso gli onorari.

II. Con decreto dell'11 marzo 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per l'11 settembre 2025.

In data 11.09.2025 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 6 agosto 2025 l'INPS si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto previdenziale evidenziava che il provvedimento contestato era stato emesso in applicazione dell'art. 8 legge 274/1991 sulla base di una risposta fornita dalla Direzione Centrale Previdenza-Ufficio Pensioni dell'INPS.

Secondo l'Istituto il periodo di tirocinio pratico volontario prestato dalla ricorrente in qualità di assistente biologo poteva essere ammesso a riscatto solamente qualora risultasse che tale pratica professionale sia stata considerata condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo professionale dei Biologi e per l'accesso ai posti attinenti ai relativi profili professionali. La difesa dell'Amministrazione resistente deduceva che dal bando di concorso in atti emerge al punto (E) solamente la previsione dell'iscrizione all'albo dei biologi senza fare riferimento a nessun determinato periodo di iscrizione ai sensi della sentenza n. 128/1981 della Corte costituzionale per cui il periodo oggetto di domanda di riscatto non è funzionale all'integrazione del requisito richiesto che, al momento della domanda, era scisso dal tirocinio.

Secondo l'INPS, ai fini della riscattabilità si deve guardare la

funzionalità del periodo rispetto alla professione svolta: è ciò che si trae dalla stessa giurisprudenza citata dalla dott.ssa S., per la quale i titoli devono essere prescritti per l'ammissione al posto occupato durante la carriera e devono essere stati conseguiti dopo il completamento dell'istruzione secondaria superiore (C. Cost. sentenze n. 128/1981)

IV. All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti si riportavano agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il diritto della ricorrente, quale iscritta alla gestione previdenziale *ex* CPDEL e immessa in servizio dal 27.12.1993 presso l'Ex USL n. 62 di Palermo a seguito del superamento del concorso pubblico per titoli ed esami a 4 posti di biologo collaboratore, al riscatto del periodo di tirocinio obbligatorio annuale svolto presso la *ex* USL n. 62 di Palermo da marzo 1985 a marzo 1986 in quanto necessario per ottenere l'abilitazione professionale di biologo ed esser iscritto al relativo ordine professionale essendo quest'ultimo un requisito di partecipazione previsto dal suddetto bando di concorso all'esito della cui procedura la stessa è risultata vincitrice e immessa in servizio.

2. Pregiudizialmente, va evidenziato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si

sostanza piuttosto in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice amministrativo.

Ciò premesso, quindi, pur sussistendo la giurisdizione di questa Corte su tutto il *petitum* del ricorso, prive di rilievo sono le domande di parte ricorrente che impongono un vaglio sulla legittimità degli atti contestati.

3. In via preliminare appare necessario ricostruire la disciplina di riferimento applicabile ai fatti di cui è causa alla luce della relativa giurisprudenza costituzionale.

Nel caso di specie viene in rilievo l'art. 8 della L. 274/1991 il quale ha ampliato per gli iscritti *ex* CPDEL il novero dei periodi riscattabili rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 69 RDL 680/1939 che, nel prevedere la riscattabilità soltanto del periodo della durata legale del rispettivo corso universitario o equiparato, era stata oggetto da parte del Giudice delle leggi di plurime sentenze di incostituzionalità di tipo manipolativo/additivo.

In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 128/1981, dopo avere evidenziato che "La legislazione in materia di riscatto è andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97 Cost., nelle carriere

direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni" ... e che tale evoluzione "culmina, per il personale dello Stato, nell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale", ha ritenuto discriminatorio per il personale dell'amministrazione comunale la circostanza che l'art. 69 del R.D.L. n. 680 del 1938 non prevedesse "la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove questa costituisca necessario requisito all'immissione in carriera" diversamente da quanto previsto per il personale dell'amministrazione statale .

A seguito di tale pronuncia l'art. 8 della L. 274/1991 ha previsto espressamente al comma 3 che "Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto" mentre nulla ha disposto in modo esplicito sulla riscattabilità dei relativi periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale diversamente da quanto previsto espressamente dall'art 13, co. 3 del dPR 1092/1973 secondo cui "Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto

periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale”.

Questo Giudice, dando seguito a quanto statuito dal Giudice delle leggi nella richiamata sentenza n. 128/1981, ritiene che la norma di cui al comma 3 dell’art. 8 della L. 274/1981 vada interpretata in modo costituzionalmente orientato nel senso da includere fra i periodi riscattabili per gli iscritti alla gestione previdenziale *ex CPDEL* anche quello della pratica necessario per il conseguimento dell’abilitazione professionale quando quest’ultima è richiesta all’interessato per l’accesso in carriera visto che, ai fini della riscattabilità, il nesso di strumentalità è essenziale nel lavoro pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost. Si tratta di interpretazione che è stata seguita con orientamento costante dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, sent. n. 60/2022; Sez. giur. Puglia, sent. n. 133/2005; Sez. III App., sent. n. 191/2009).

Questo Giudice, peraltro, osserva che la suddetta interpretazione è stata accolta dall’INPS nella nota prot. 18126 del 2012 versata in atti dalla resistente in cui si è fornito una risposta ad un quesito avente ad oggetto la “Riscattabilità del periodo di “pratica professionale biennale”, previsto ai sensi dell’art. 47 della legge n. 396 del 24/5/1967, necessario per l’iscrizione all’Albo Professionale dei Biologi”. Tale nota richiamando la suddetta sentenza n. 128/1981 ha concluso che “il periodo di “tirocinio pratico volontario” prestato in qualità di “assistente biologo” possa essere ammesso a riscatto, qualora risulti che tale pratica professionale sia stata considerata condizione

necessaria per l'iscrizione Albo Professionale dei Biologi, ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 396/ 1967 e per l'accesso ai posti attinenti ai relativi profili professionali" (cfr. all. 2 della memoria INPS).

3. Ciò premesso in termini di ricostruzione generale della disciplina applicabile nel prisma della suddetta giurisprudenza costituzionale, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

3.1. La ricorrente ha presentato in data 21.05.1996 all'INPDAP di Palermo domanda di riscatto, fra l'altro, del periodo annuale di tirocinio svolto dal marzo del 1985 al marzo del 1986 presso il laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche del Presidio Ospedaliero Malattie infettive dell'USL n. 62 di Palermo come da attestato in atti. La sig.ra S. G. in data 31.10.1984 ha conseguito la laurea in Scienze biologiche mentre nella prima sessione del 1986 ha superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo.

Con specifico riferimento alla professione di biologo, il dPR n. 396/1967 recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo" all'art. 2 stabilisce che "per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo", e prevede all'art. 5 l'istituzione di uno specifico albo cui debbono essere iscritti i biologi in possesso, tra gli altri requisiti, di specifica abilitazione (art. 5 lettera d)) conseguita in seguito ad apposito esame. Da ultimo, l'art. 47 del medesimo dPR n. 396/1967 stabilisce che "Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una

effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni”.

Tali disposizioni sull’esame di stato sono state adottate con il DPR 28/10/1982 n. 980 (pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1983, n. 19) il cui art. 2 (successivamente abrogato dall’art. 1 del DPR 195/2001) ha stabilito che “Al predetto esame possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze biologiche che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream articolato in due periodi semestrali”, stabilendone altresì le specifiche modalità operative.

La ricorrente ha svolto il suddetto tirocinio e ha conseguito l’abilitazione nel vigore della richiamata disciplina, la quale prevedeva un periodo di tirocinio annuale obbligatorio per essere ammessi all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo. La sig.ra S., dopo avere superato il suddetto esame di Stato, si è iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi.

Il bando di concorso dell’ex USL n. 62 di Palermo per l’accesso alla carriera di biologo, oggetto di causa, ha previsto all’art. 1, fra l’altro, i seguenti requisiti di ammissione: a) laurea in Scienze Biologiche; b) abilitazione all’esercizio professionale; c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi.

Alla luce dei suddetti requisiti di ammissione e del quadro normativo ed ermeneutico sopra richiamato risulta evidente che il periodo di tirocinio pratico annuale *post-lauream* da biologo svolto dalla ricorrente ha rappresentato un requisito necessario per il suo accesso nella carriera di dipendente pubblico in quanto tale tirocinio è stato necessario per partecipare all’esame di abilitazione della professione

di biologo e per ottenere l'iscrizione nel relativo albo professionale i quali sono stati requisiti di ammissione al concorso per la posizione funzionale di biologo all'atto della sua assunzione.

3.2. Alla luce delle superiori considerazioni, va riconosciuto il diritto della sig.ra S.G. al riscatto del tirocinio obbligatorio annuale *post-lauream* svolto dal marzo del 1985 al marzo del 1986 presso il Presidio Ospedaliero Malattie Infettive dell'ex USL n. 62 di Palermo ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di biologo.

Il conseguimento del predetto riscatto è subordinato al versamento degli oneri correlati da parte della ricorrente.

4. Considerata la novità della questione va disposta la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della sig.ra S. G. al riscatto del tirocinio obbligatorio annuale *post-lauream* svolto dal marzo del 1985 al marzo del 1986 presso il Presidio Ospedaliero Malattie Infettive dell'ex USL n. 62 di Palermo ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di biologo;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 167, co. 1, c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 6 ottobre 2025

Pubblicata il 7 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)